



Carlucci
17/12/08



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Al Sig. Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
ROMA

Oggetto : Quesito in materia di sostituzione dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali – art. 2 c. 5 DPR 169/2005. Rilevanza dell'assenza reiterata del Consigliere. Richiesta di parere

Con nota del 17.12.2008, pervenuta il 23.12.2008 prot. 168288, codesto Consiglio Nazionale ha rilevato che, mentre l'assenza prolungata per oltre sei mesi consecutivi dalle sedute del consiglio trova espressa menzione e disciplina per i consiglieri nazionali (art.5 comma 9), manca, nonostante l'identità di ratio, un'analoga disciplina per i consigli provinciali.

Ha chiesto quindi a questa Direzione Generale di rivedere il precedente parere, reso sulla materia di cui all'oggetto con nota del 23.03.2007 prot. 39676U, su conforme parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Ha infine precisato che la richiesta di parere trae origine da una nota del 10.12.2008 dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli che faceva presente che si era verificata un'assenza di consigliere reiterata per oltre sei mesi e che il primo dei non eletti aveva chiesto il subentro in luogo del consigliere assente.

Con riferimento al quesito in oggetto, si osserva quanto segue.

Il 5° comma dell'art. 2 del DPR 169/2005 recita: **"Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Il medesimo D.P.R. all'art.5 disciplina la composizione, l'elezione e la presidenza del consiglio nazionale prevedendo al comma 9 che "alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo sia venuto a mancare o che rimanga assente per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive".**

Ad avviso di questa Direzione Generale, non vi sono ragioni per modificare l'orientamento già espresso con la nota sopra indicata non potendosi procedere ad una estensione analogica della disposizione dell'art.5 comma 9 DPR 169/2005, prevista per il Consiglio Nazionale, ad ipotesi non espressamente disciplinate per tre ordini di ragioni.

In primo luogo l'art.5 co. 9, secondo cui per l'assenza ultrasemestrale si procede a sostituzione del Consigliere mediante elezioni suppletive, è norma sanzionatoria e pertanto non può essere estesa laddove la legge non lo preveda.

In secondo luogo la collocazione delle due norme all'interno dello stesso provvedimento normativo (DPR 169/2005) e la previsione espressa per i soli consiglieri nazionali della assenza

ultrasemestrale del consigliere, conferma che il legislatore ha inteso disciplinare diversamente gli organi locali e quelli nazionali, escludendo un'identità di *ratio*.

Infine si evidenzia che, nelle due ipotesi esaminate, diverso è anche il criterio di sostituzione del consigliere. Infatti, mentre per gli Ordini provinciali il consigliere venuto a mancare è sostituito con il primo non eletto, per il Consiglio Nazionale la sostituzione del consigliere venuto a mancare o assente per un periodo di sei mesi consecutivi avviene attraverso un'elezione suppletiva.

Anzi, se si ritenesse esistente una lacuna normativa, si porrebbe l'ulteriore problema se la lacuna possa considerarsi circoscritta alla mancata previsione dell'assenza prolungata o se questa si estenda anche al criterio di sostituzione del consigliere assente, con conseguenti problemi applicativi.

Per tali considerazioni appare preferibile l'interpretazione secondo la quale non può applicarsi analogicamente agli Ordini provinciali la disciplina della sostituzione del consigliere nazionale assente per un periodo prolungato prevista dall'art. 5 del DPR 169/2005 e si ritiene di confermare il parere già reso da questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi FRUNZIO

